

Prot. G.U. n. 1PVO
Stagione Sportiva 2025/2026

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. JB0029, campionato Juniores femminile tra KGB VOLLEY / ASD US TREVIGNANO del 21.01.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallavolo 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Pallavolo "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che l'allenatrice del Trevignano, Sig.ra Carlucci Mina, a fine gara, nel ribadire il preannuncio di reclamo, utilizzava espressioni offensive nei confronti dell'ufficiale di gara.

RITENUTO che la condotta dell'allenatrice sia da sanzionare in quanto offensiva nei confronti dell'ufficiale di gara.

Che la condotta è da ritenersi aggravata dal ruolo ricoperto dall'allenatore.

P.Q.M.

- Commina a carico della Sig.ra **Mina Carlucci**, tesserata della ASD US Trevignano, la sanzione di n. 3 giornate di squalifica (di cui 2 per le offese e 1 quale aggravante), da scontarsi nelle prime tre gare utili ed € 35 di multa.

Treviso, lì 18.02.2026

il G.U.